

Osserva:

Coluccia Michele è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa l'1/4/03 dal GIP del Tribunale di Lecce perché ritenuto gravemente indiziato di violazione dell'art.74 D.P.R. 309/1990, contestata come commessa sino al giugno 2003, e del tentato omicidio aggravato di Mariano Marcello commesso il 10/3/03.

Successivamente è stato raggiunto da altra ordinanza di custodia in carcere, emessa il 14/2/04 dallo stesso GIP, perché ritenuto gravemente indiziato ancora di violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/1990 e di violazione inoltre dell'art. 416-bis c.p. per avere fatto parte della organizzazione criminale denominata Sacra Corona Unita, nonché di violazione continuata dell'art. 73 del citato D.P.R. sino al giugno 2003 e di violazioni delle leggi sulle armi commesse nell'agosto 2002.

Per tutti questi reati il 29/10/04, previa riunione da parte del P.M. dei due procedimenti, è stato in sede di udienza preliminare ammesso a giudizio abbreviato e, ritenuta la continuazione, con sentenza del GUP in data 14/3/05 è stato condannato a 18 anni di reclusione.

Con ordinanza in data 12/7/06 la Corte di appello di Lecce quale giudice precedente ha respinto un'istanza di scarcerazione per scadenza del termine massimo di fase di custodia cautelare di cui all'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 c.p.p. che era stata presentata nell'interesse del Coluccia - sull'assunto che detto termine si dovesse fare decorrere, ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., dalla data in cui era stata eseguita la prima ordinanza custodiale - in relazione al secondo provvedimento restrittivo.

Ha ritenuto la Corte di appello che la norma dell'art. 297 comma 3 c.p.p. non potesse operare in relazione a una fase già conclusa e che comunque non ne ricorressero i presupposti in quanto tra i fatti in questione non esisteva un rapporto di connessione qualificata e non era stata dimostrata l'esistenza al momento dell'emissione della prima ordinanza degli elementi indiziari su cui era stata fondata la seconda.

L'appello proposto ex art. 310 c.p.p. contro questa pronuncia nell'interesse del Coluccia è stato accolto dal Tribunale di Lecce con ordinanza in data 5/12/06 che ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare e ha ordinato la immediata liberazione del predetto.

Avverso tale decisione il locale Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione.

L'istanza di rinvio della trattazione del ricorso avanzata dal difensore dell'imputato avv. Corvaglia, che ha dichiarato di volere aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle camere penali, non è stata dal Collegio accolta sul rilievo che, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lett. a) della regolamentazione stabilita dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali al cui rispetto la delibera adottata dal suddetto organismo professionale ha richiamato i propri aderenti, l'astensione nella materia penale non è consentita in riferimento a una serie di particolari situazioni che richiedono per loro natura comunque sollecita definizione, tra cui le udienze "afferenti misure cautelari"; e ciò, diversamente da quanto previsto dalla lettera b) con generico riferimento ai procedimenti e ai processi, a prescindere dal fatto se l'indagato o imputato sia detenuto ovvero si trovi, come nel caso di specie, in stato di libertà.

Il gravame del Procuratore della Repubblica è infondato, sottraendosi l'ordinanza impugnata sotto ogni profilo a censura.

Si è evidenziato invero nel provvedimento che di tutte le fattispecie associative contestate al Coluccia gli estremi risultavano già integrati quanto meno nel 2001 come era desumibile dalle attività di intercettazione telefonica e ambientale e dalle altre indagini di polizia giudiziaria espletate sin dai primi mesi del 2002 e dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia e che tutti questi elementi, riguardanti anche gli altri reati e riportati nella seconda ordinanza custodiale, erano già esistenti anteriormente all'emissione della prima


ordinanza custodiale (tranne che in un caso, quello delle dichiarazioni del collaboratore Cerfeda Filippo rese nel 2003, ritenute però non decisive) e comunque pacificamente erano venuti a conoscenza degli inquirenti prima del 29/10/04, data in cui a procedimenti già riuniti l'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato.

Da queste premesse in fatto adeguatamente motivate, e pertanto non sindacabili in questa sede, il Tribunale – dopo avere richiamato la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 10/7/02, Fiorenti, circa l'ammissibilità della c.d. scarcerazione "ora per allora" - ha tratto corrette conseguenze sul piano giuridico rilevando come, stante l'esistenza di un rapporto di connessione qualificata tra i reati oggetto dei due provvedimenti custodiali per i quali tutti con la sentenza di condanna di primo grado è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, fosse proprio al momento dell'ammissione del Coluccia al giudizio abbreviato che si doveva avere riguardo ai fini della verifica, eseguita per quanto sopra detto con esito positivo, dell'esistenza dei presupposti per la retrodatazione ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21/3/07.



Il Consigliere est. *U. Gindano*
Il Presidente *P. Barbony*